

DI ANTIMO DI GERONIMO

Lo stato di disoccupazione, necessario per fruire in un pubblico concorso della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee di insegnamento nell'arco dell'anno scolastico. La supplenza annuale, invece, è idonea a far venir meno lo stato di disoccupazione, perché è caratterizzata da una tendenziale stabilità, o quanto meno da una relativa continuità.

Lo ha stabilito la seconda sezione del Consiglio di stato, in un parere trasmesso al ministero dell'istruzione (protocollo n. 11616/2005).

■ L'ORIENTAMENTO DELLA MAGISTRATURA

La pronuncia resa dai giudici amministrativi, in sede consultiva, interviene a fare luce sull'annosa questione del requisito dello stato di disoccupazione obbligatorio, previsto per far valere il diritto di accesso alla quota di riserva nelle graduatorie permanenti, sia per le supplenze che per le immissioni in ruolo. Il Consiglio di stato, peraltro, dopo avere riaffermato il preva-

L'insegnante è disoccupato anche se fa delle sostituzioni

lente orientamento della magistratura amministrativa ha rilanciato la palla al ministero, invitando l'amministrazione a prendere una decisione. «L'amministrazione dovrà quindi valutare caso per caso», si legge nel provvedimento, «con riferimento alle singole fattispecie eventualmente accorpate per ipotesi omogenee o analoghe, se il rapporto di lavoro del supplente, in relazione alle sue varie tipologie ed articolazioni, che solo l'amministrazione stessa può cogliere con pienezza e consapevolezza di presupposti ed effetti, possa considerarsi dotato di quella tendenziale stabilità, di cui ha fatto uso la tutt'ora apparentemente valida giurisprudenza».

■ DISOCCUPATI SE SUPPLENTI

In buona sostanza, il Consiglio di stato ha detto all'amministrazione che lo stato di disoccupazione si perde solo se l'interessato ri-

sulta titolare di un incarico di supplenza annuale. E che ciò non vale se nel corso dell'anno si cumulano incarichi di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche. Fermo restando, però, che la decisione finale spetta all'amministrazione, che deve valutare caso per caso.

■ IL LIMITE DI REDDITO

I magistrati amministrativi non hanno fatto nessun accenno, invece, al limite di reddito, superato il quale si dovrebbe perdere lo stato di disoccupazione. Vale a dire al disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 181/2000, che prevede la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa, tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Reddito minimo che la legge fissa nell'ordine di 7.500 euro.

■ LA QUESTIONE DEI 7.500 EURO

Su questa questione, peraltro, esiste anche una circolare della provincia di Milano, del 27 aprile 2005 (prot. 80/es) che riafferma l'esistenza del discrimine del superamento dei 7.500 euro, quale termine per la perdita dello stato di disoccupazione. «L'acquisizione e lo conservazione dello stato di disoccupazione», si legge nel dispositivo, «operano nei confronti delle persone che svolgono attività lavorativa il cui reddito non superi il reddito minimo annuale escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali».

■ DISOCCUPAZIONE E GRADUATORIE

Dalla lettura coordinata dei due provvedimenti, dunque, sembrerebbe evincersi, che i titolari di incarico di supplenza temporanea avrebbero diritto a iscriversi

all'ufficio di collocamento. Per poi far valere il diritto di accesso alla quota di riserva in sede di formazione delle graduatorie permanenti. Ciò a prescindere dalla durata degli incarichi, che non coprono in ogni caso l'intero anno scolastico. E che questo diritto potrebbe venir meno solo se, entro la data di scadenza del contratto, gli interessati dovessero superare il limite di reddito. I titolari di incarico di supplenza annuale, invece, non ne hanno titolo in ogni caso.

■ IL CONTENZIOSO

Resta il fatto, però, che i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e integrazione delle graduatorie permanenti sono scaduti da tempo. E in molte province gli elenchi sono stati pubblicati o sono in procinto di esserlo. Ciò vuol dire che, nelle province dove i centri per l'impiego hanno rigettato le istanze di iscrizione nelle liste di collocamento dei soggetti disabili, che ne avrebbero avuto titolo, gli interessati dovranno esperire l'azione giudiziale. E tutto ciò rischia di mettere una seria ipoteca sulle prossime assunzioni. Sia per il conferimento degli incarichi di supplenza che per le immissioni in ruolo.